

SENTENZA N. 2972/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LATINA

Fascicolo N. 6426/06

Cronol. N. 8773/11

Repertor. N. 4138/11

Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 6426/06 del Ruolo Generale, vertente

TRA

Movimento Cittadinanzattiva Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia de Guidi, domiciliato come in atti.

E

Acqualatina spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo e Armando Argano, domiciliata come in atti.

CONVENUTO

OGGETTO

Inibitoria all'utilizzo di clausole vessatorie.

CONCLUSIONI

Come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Movimento Cittadinanzattiva Onlus conveniva in giudizio la Acqualatina spa chiedendo che, ai sensi degli art. 37 e 140 del d.lgs. n. 206/05, fosse confermata l'ordinanza resa dal Giudice in sede cautelare in ordine alla declaratoria di vessatorietà delle clausole nn. 9, 10, 14, 16, 17, 25, 26, 27 e 28 del Regolamento del Servizio idrico Integrato e fosse conseguentemente inibita alla società convenuta l'utilizzazione nei rapporti contrattuali di dette clausole; che fosse adottato ogni provvedimento ritenuto utile ad eliminare gli effetti dell'illegittimo comportamento della convenuta; che fosse pubblicata la sentenza e previsto il pagamento di una somma di danaro in caso di inadempimento da parte della convenuta. Si costituiva la

MT

Acqualatina spa eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto della domanda. Esperiti gli incumbenti di rito, la causa, sulle conclusioni specificate, veniva trattenuta in decisione.

2. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

Come correttamente evidenziato dal Giudice del reclamo, infatti, dal complesso della domanda si evince che la controversia riguarda l'inibitoria relativa all'applicazione da parte di Acqualatina spa, nei contratti di consumo, di alcune clausole del Regolamento del servizio idrico integrato, ritenute vessatorie. Essa non involge quindi l'esercizio del potere discrezionale e autoritativo della PA, ma investe invece il rapporto di utenza e le clausole che, essendo destinate ad essere trasfuse nei singoli contratti, sono dirette a disciplinarlo. Su tale rapporto ha quindi cognizione il giudice ordinario, il quale, in ossequio al potere attribuitogli dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo, potrà disapplicare i provvedimenti amministrativi eventualmente illegittimi che disciplinino autoritativamente il contenuto di esso.

L'Acqualatina è il soggetto passivamente legittimato in relazione alla domanda proposta, stante la sua qualità di contraente professionista nei contratti di consumo.

La legittimazione attiva dell'istante discende dalla legge, posto che l'art. 37 del decreto legislativo n. 206 del 2005 consente alle associazioni rappresentative dei consumatori di agire per l'inibitoria delle clausole abusive.

Nel merito, va integralmente condiviso quanto affermato dal Giudice del reclamo.

Deve conseguentemente affermarsi, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206/05, il carattere vessatorio della clausola n. 10, che determina un significativo squilibrio tra gestore e utente dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, negando a quest'ultimo la possibilità di somministrazioni plurime e concedendo invece al primo di allacciare a derivazioni esistenti più clienti; della clausola n. 14 per l'incongruità della penale, di importo oggettivamente eccessivo, che viene posta a carico dell'utente che non comunichi il subentro nell'utenza, a prescindere dalle ragioni della mancata comunicazione; della clausola n. 16 in quanto prevede, in caso di mancato pagamento di due fatture, la sospensione delle somministrazioni e l'addebito al cliente delle spese di sospensione e di riattivazione, nonché di una penale, prescindendo anche in questo caso dai motivi del mancato pagamento, non necessariamente imputabili al cliente; della clausola n. 17, in quanto prevede in favore del gestore una clausola risolutiva espressa,

MT

con ciò escludendo il diritto del cliente di opporre l'eccezione di inadempimento, in contrasto con l'art. 33 del codice del consumo; delle clausole n. 27 e n. 28 in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi e diritti derivanti dal contratto, escludendo la possibilità di intervento del predetto sulla scelta di collocazione dell'apparecchio che il gestore ritenga di dover spostare e prevedendo che lo stesso nulla possa pretendere per eventuali modifiche dell'impianto interno resesi necessarie a seguito dello spostamento, in tal modo esonerando da responsabilità il gestore, e stabilendo inoltre, in caso di manomissione, una serie di gravi conseguenze a carico del consumatore medesimo, tra le quali la sospensione della fornitura, a prescindere dalla imputabilità del fatto allo stesso.

Deve invece escludersi la vessatori età della clausola n. 9, in quanto ragionevolmente imputa le spese di istruttoria, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di somministrazione, a carico del richiedente scorretto; della clausola n. 25 che giustamente pone a carico a carico dell'utente i lavori di adeguamento e non prevede alcuna esenzione di responsabilità per il gestore che sospenda il servizio oltre il termine necessario all'adeguamento né limita il diritto dell'utente ad agire i giudizio per sospensioni ingiustificate; della clausola n.26 in quanto consente di addebitare all'utente le spese di sostituzione degli apparecchi di misura solo quando essa dipenda da variazioni richieste dall'utente che incidono sulle caratteristiche della somministrazione.

Relativamente alle clausole n. 11, 55, 30 e 32 l'attore non ha formulato alcuna domanda di inibitoria. Ai sensi degli artt. 37 e 140 del decreto legislativo n. 206/05, le associazioni rappresentative sono legittimate ad agire solo per chiedere l'inibitoria delle clausole abusive e per far adottare le misure idonee a correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate. Non vi è quindi alcuno spazio per ulteriori e indefiniti provvedimenti che non abbiano contenuto inibitorio o eliminativo del danno conseguente all'utilizzo delle clausole abusive. Per tale ragione, la domanda interente alle indicate clausole va rigettata.

MT

Al fine di contribuire a correggere gli effetti delle violazioni accertate, va disposta, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 206/05, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani La Repubblica e Latina Oggi, a spese della convenuta, mediante avviso di dimensioni 20x20, recante l'indicazione degli estremi della controversia, dell'organo giudicante e delle parti.

Deve inoltre stabilirsi, ai sensi della medesima norma, la somma di euro 600,00, per ogni inadempimento da parte della convenuta alle statuizioni della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, vertente tra il Movimento Cittadinanzattiva Onlus e l'Acqualatina spa, così provvede:

Dichiara la vessatorietà delle clausole 10, 14, 16, 17, 27 e 28 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, confermando l'ordinanza del Tribunale di Latina.

Inibisce ad Acqualatina spa l'utilizzo di dette clausole nei rapporti contrattuali.

Dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani La Repubblica e Latina Oggi, a spese della convenuta, mediante avviso di dimensioni 20x20, recante l'indicazione degli estremi della controversia, dell'organo giudicante e delle parti.

Stabilisce la somma di euro 600,00, per ogni inadempimento da parte della convenuta Acqualatina spa alle statuizioni della sentenza.

Rigetta per il resto.

Condanna Acqualatina spa al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase cautelare e della fase di merito, che liquida in euro 7500,00, per onorari, euro 2200,00, per diritti ed euro 350,00, per spese, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti.

LT 7. II. U

Il Cancelliere C1
Emanuela BARBERINI

Y. f. u. d. u.
HT endorene

Depositato in Cancelleria
IL 18 NOV. 2011

Il Cancelliere C1
Emanuela BARBERINI

